n. 25-1/2026 R.G. P.U. L.C. (liquidazione controllata del sovraindebitato)

R.G.L.C. n. 17/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE FERIALE

UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Emmanuele AGOSTINI	**Presidente rel.**
dott.ssa Alessandra ANGIULI	**Giudice**
dott. Vittorio FERRARI	**Giudice**

nel procedimento n. 25-1/2026 P.U. L.C. per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato

BAFFA Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 28.3.1973, residente in Cirò Marina (KR), via Alessandro Manzoni n. 101, int. 2 (C.F.: BFFNDM73C28C726C);

Ricorrente

promosso dal debitore, con l'ausilio dell'O.C.C. dei Commercialisti di Crotone, in persona del gestore della crisi dott. Pasquale Vetere, con advisor legale avv. Maria Esposito;

SENTENZA

rilevato che con ricorso depositato il 7.5.2026 Baffa Nicodemo ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.;

premesso che, a fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di trovarsi in stato di sovraindebitamento e ha rappresentato che la propria esposizione debitoria trae in misura rilevante origine dalle pregresse vicende della società N&G s.r.l., dalle garanzie prestate nell'interesse della stessa e da ulteriori obbligazioni di natura personale e fiscale;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I., deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458908d9054bdce75e6f4626d1880e4b

III C.C.I. e, in particolare, alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dal debitore, con la conseguenza che può darsi continuità all'orientamento formatosi in relazione all'art. 14 l. fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede la convocazione delle parti solo quando siano individuabili specifici contraddittori (Cass. n. 20187/2017);

ritenuta applicabile tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Crotone ex art. 27, commi 2 e 3, C.C.I., poiché il ricorrente risiede nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.;

considerato che il vaglio di compatibilità induce a ritenere necessario, per il debitore persona fisica, il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o delle certificazioni uniche, dell'inventario dei beni, dell'elenco nominativo dei creditori con specificazione dei crediti e delle cause di prelazione, dell'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti, dello stato di famiglia e dell'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, documentazione funzionale anche al controllo della relazione O.C.C. ex art. 269, comma 2, C.C.I.;

rilevato che con decreto dell'8.6.2026 questo Giudice ha assegnato termine di tre giorni per il deposito dei quindici allegati alla relazione del gestore della crisi originariamente mancanti dal fascicolo telematico e che l'integrazione è stata eseguita il giorno successivo;

considerato che, all'esito dell'integrazione, il corredo documentale deve ritenersi completo: risultano prodotti, tra l'altro, il certificato ANPR, la documentazione fiscale relativa agli anni d'imposta 2023, 2024 e 2025, la documentazione reddituale, le risultanze catastali e ipotecarie, PRA, Centrale dei rischi e CRIF, le dichiarazioni dei principali creditori, la documentazione bancaria e il verbale di audizione del debitore;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45893d69054bdce75e6f4626641880e4b

considerato che la relazione dell'O.C.C. è adeguatamente motivata in relazione alle verifiche eseguite e contiene gli elementi richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I., avendo il gestore ricostruito le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità di adempiere, la situazione patrimoniale e reddituale, i costi presunti della procedura e il merito creditizio, con giudizio finale favorevole sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che il ricorrente è attualmente persona fisica non esercente attività d'impresa ed è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito; che la pregressa partecipazione alla N&G s.r.l. risulta cessata e non determina alcuna attuale assoggettabilità a una procedura liquidatoria diversa da quella prevista per il debitore sovraindebitato;

rilevato che il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili né intestatario di veicoli e che l'unico cespite prontamente liquidabile indicato dall'O.C.C. è un deposito postale BancoPosta con disponibilità di circa € 1.200,00, ferma la verifica dell'esatto saldo da parte del liquidatore;

rilevato che la relazione dell'O.C.C. indica una passività complessiva di circa € 167.106,00, ma che tale dato ha natura meramente ricognitiva e prognostica e non può essere recepito quale passivo già accertato, essendo la relativa verifica rimessa alla successiva fase concorsuale;

osservato, in particolare, che la posta di € 11.400,00 riferita a Medio Credito Centrale risulta già compresa nella dichiarazione di credito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per complessivi € 71.745,16, nella quale è espressamente indicata una quota privilegiata di € 11.400,00 ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, sicché la medesima posta non può essere computata due volte;

osservato, inoltre, che l'importo di € 32.634,00 indicato per PREXTA s.p.a. è tratto dal report CRIF quale importo complessivo delle rate residue e comprende interessi contrattuali futuri, mentre l'esatto credito concorsuale dovrà essere determinato in sede di verifica del passivo; che analoga verifica dovrà riguardare l'autonomia e il titolo delle diverse poste riferite a Intesa Sanpaolo s.p.a.;

ritenuto che tali rilievi quantitativi non incidano sulla sussistenza del presupposto oggettivo, poiché anche una ricostruzione prudenziale e depurata dalle indicate sovrapposizioni evidenzia un indebitamento largamente superiore tanto all'attivo

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45930d90054bdce75e6f462641980e4b

immediatamente liquidabile quanto alla capacità del debitore di farvi fronte secondo le ordinarie scadenze;

rilevato che il ricorrente ha percepito redditi di lavoro dipendente pari a € 11.266,00 per l'anno d'imposta 2023, € 24.656,00 per l'anno d'imposta 2024 e € 23.275,54 per l'anno d'imposta 2025;

rilevato che dai cedolini più recenti il netto materialmente accreditato risulta ridotto dalla trattenuta mensile PREXTA di € 294,00 e che, neutralizzata tale trattenuta, il reddito netto mensile disponibile si attesta in misura prossima a € 1.580,83;

considerato che il gestore ha stimato in € 1.100,00 mensili le spese necessarie al sostentamento del ricorrente, nucleo monocomponente, precisando che la documentazione analitica delle singole spese non è stata integralmente disponibile ma che l'importo è coerente con i parametri statistici richiamati nella relazione;

ritenuto congruo, in relazione alle concrete condizioni del debitore, consentirgli di trattenere per il proprio mantenimento fino a € 1.150,83 mensili e acquisire alla procedura la quota di reddito eccedente tale soglia, attualmente quantificabile in circa € 430,00 mensili, ferma la possibilità di rideterminazione in presenza di mutamenti delle condizioni reddituali o delle esigenze essenziali del debitore;

considerato che la cessione del quinto in favore di PREXTA s.p.a., pur avente fonte negoziale, non può sottrarre alla massa le quote di retribuzione che maturino dopo l'apertura e che, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I., siano acquisibili alla procedura perché eccedenti quanto necessario al mantenimento del debitore;

ritenuto, pertanto, che le trattenute e i versamenti eseguiti in favore del cessionario successivamente all'apertura siano inefficaci nei confronti della procedura nei limiti della quota reddituale acquisita alla massa e che la sentenza debba essere notificata anche a PREXTA s.p.a. e al datore di lavoro/NoiPA per gli adempimenti conseguenti;

considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente all'art. 14-undecies l. n. 3/2012 quanto al limite temporale di apprensione dei beni sopravvenuti, deve essere stabilito un limite all'acquisizione delle quote di reddito futuro;

considerato che dalla lettura coordinata degli artt. 279 e 282 C.C.I. in materia di esdebitazione si desume, per la liquidazione controllata, la centralità del triennio decorrente dall'apertura della procedura, nel corso del quale i crediti della massa restano esigibili nei limiti dell'attivo concorsuale;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 459808d9054bdce75e6f462641880edb

ritenuto, pertanto, che la quota di reddito eccedente il fabbisogno del debitore debba essere acquisita per la durata di tre anni dall'apertura, dovendosi il triennio assumere anche quale limite massimo di acquisizione delle quote di reddito non ancora maturate;

considerato che il precetto notificato da IFIS NPL Investing s.p.a. in data successiva alla relazione non integra, di per sé, una procedura esecutiva pendente da sospendere e che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella procedura costituisce effetto automatico dell'apertura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I., il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore e che, nel caso di specie, non risultano ragioni ostative alla nomina del dott. Pasquale Vetere, il quale ha già dichiarato la propria indipendenza e l'assenza di cause di incompatibilità;

ritenuto, quanto al credito dell'advisor legale per l'assistenza nella presentazione del ricorso, che esso goda del privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. e non della prededuzione, non rientrando nell'art. 6 C.C.I. e non essendo obbligatoria l'assistenza tecnica del debitore nella presentazione della domanda di liquidazione controllata, che può essere proposta personalmente con l'assistenza dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 269, comma 1, C.C.I. (cfr. Trib. Genova, 10 novembre 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Torino, 3 agosto 2023; Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022; *contra* Trib. Pavia, 9 settembre 2022);

ritenuto, in ordine al *quantum* del compenso dell'advisor, che la prassi di questo Tribunale impone di fare applicazione della specifica tabella del d.m. n. 55/2014 relativa al procedimento per la dichiarazione di fallimento, oggi riferibile all'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo quale valore la presumibile massa passiva;

osservato che, anche depurando il passivo dalle sovrapposizioni sopra evidenziate e rimettendo alla verifica le poste controverse, il valore resta compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per il quale il compenso medio è pari a € 2.095,00;

ritenuto congruo fare applicazione del valore medio, anziché del minimo, in considerazione della pluralità e dell'eterogeneità delle posizioni creditorie, della necessità di ricostruire obbligazioni derivanti da pregresse garanzie societarie, crediti pubblici e cessione del quinto, nonché dell'attività di raccordo con l'O.C.C. e dell'integrazione documentale resa necessaria nel corso del procedimento;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458908d9054bdce75e6f4626f41880e4b

considerato, per converso, che l'assenza di un contraddittorio contenzioso, di un'udienza e di attività difensive ulteriori non giustifica alcun incremento rispetto ai valori medi;

ritenuto, pertanto, che il compenso dell'avv. Maria Esposito, ai fini della futura ammissione al passivo con il privilegio professionale, debba essere commisurato in € 2.095,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, non potendo essere recepita la diversa quantificazione di € 4.054,90, ottenuta applicando la tabella dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale anziché quella specificamente pertinente;

considerato che ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita,

P.Q.M.

Visto l'art. 270 C.C.I.,

(A) **DEBITORE**

(1) **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata inerente il patrimonio di BAFFA Nicodemo, nato a Cirò Marina (KR) il 28.3.1973, residente in Cirò Marina (KR), via Alessandro Manzoni n. 101, int. 2 (C.F.: BFFNDM73C28C726C);

(B) **UFFICIO**

(2) **NOMINA** quale giudice delegato alla procedura il dott. Emmanuele Agostini;

(3) **NOMINA** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I., il dott. Pasquale Vetere;

(4) **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore, a spese della procedura, utilizzi per il deposito in PCT, le comunicazioni ai creditori e la verifica dello stato passivo il portale FALLCO; c) il liquidatore apra e utilizzi un indirizzo di posta elettronica della procedura mediante tale portale per tutte le comunicazioni tra liquidatore, creditori e terzi;

(C) **PATRIMONIO**

(5) **DICHIARA**, ai sensi degli artt. 270, comma 5, 268, comma 4, e 142 C.C.I., che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata, che sono presi in consegna dal liquidatore secondo le disposizioni del Codice;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458908d9054bdce75e6f4462841880e4b

(6) **DICHIARA** che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione dei crediti e delle cose impignorabili di cui all'art. 268, comma 4, C.C.I.; in particolare sono acquisiti all'attivo: a) il saldo del deposito postale BancoPosta, indicato in circa € 1.200,00, previa verifica dell'esatto ammontare; b) per tre anni decorrenti dalla data di apertura, la quota mensile dei redditi da lavoro e degli altri emolumenti che ecceda € 1.150,83, quota allo stato quantificabile in circa € 430,00 mensili; c) ogni ulteriore sopravvenienza acquisibile alla procedura; ferma la possibilità di rideterminare la soglia di mantenimento e la quota acquisibile in caso di variazioni delle condizioni economiche o delle esigenze essenziali del debitore;

(7) **ORDINA AL DEBITORE** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni e le disponibilità facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione dei beni non liquidabili ai sensi degli artt. 146 e 268, comma 4, C.C.I.;

(8) **ORDINA AL LIQUIDATORE** di procedere all'immediata ricognizione dei beni e delle disponibilità del debitore e di depositare il relativo verbale in PCT;

(9) **ORDINA AL LIQUIDATORE** di procedere all'inventario dei beni del debitore, acquisendo tutti i beni mobili e le disponibilità liquidabili e depositando il relativo verbale in PCT;

(10) **DISPONE** che il liquidatore concluda l'inventario chiedendo al debitore se abbia notizia di altri beni o crediti da comprendere nella liquidazione;

(11) **ORDINA AL DEBITORE** di consegnare al liquidatore, entro sette giorni dalla richiesta, ogni ulteriore documentazione bancaria, fiscale, reddituale e patrimoniale necessaria alla ricostruzione dell'attivo e del passivo;

(D) **ORDINA AL LIQUIDATORE**

(12) di depositare la propria accettazione, unitamente alle prescritte dichiarazioni di assenza di incompatibilità, entro due giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

(13) di verificare l'esatto saldo del deposito BancoPosta e di acquisirlo alla procedura;

(14) di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

(15) di notificare la presente sentenza a PREXTA s.p.a. e al Ministero dell'Istruzione e del Merito/NoiPA, segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura delle trattenute e dei versamenti in favore del cessionario effettuati successivamente all'apertura, nei limiti della quota di reddito acquisita alla massa, e richiedendo gli adempimenti conseguenti;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458908d90554bdce75e6f46262641880e4b

(16) di verificare semestralmente, nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, l'ammontare degli emolumenti percepiti dal debitore e il rispetto della soglia di € 1.150,83 destinata al mantenimento, depositando informativa al giudice delegato e segnalando ogni variazione rilevante;

(17) di depositare relazioni semestrali, tenendo il libro giornale in forma elettronica;

(18) di depositare tutte le somme di pertinenza della procedura sul conto corrente vincolato all'ordine del giudice delegato, che si autorizza ad aprire concordandone i costi con l'istituto bancario, effettuando prelievi solo previa emissione di mandato del giudice delegato;

(19) di richiedere entro otto giorni dal deposito della sentenza ai competenti Uffici del Tribunale e della Corte d'Appello l'elenco dei processi e delle procedure attive e passive pendenti nei confronti del debitore;

(E) AUTORIZZA IL LIQUIDATORE

(20) in assenza di fondi, alla prenotazione a debito delle spese e dei diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali;

(21) ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. f), C.C.I., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e degli atti assoggettati a imposta di registro, nonché ad acquisire la documentazione bancaria e finanziaria utile;

(22) ad accedere al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

(23) a chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione di beni o diritti ove essa risulti manifestamente antieconomica;

(F) VERIFICA DEL PASSIVO E COMUNICAZIONI DEI CREDITORI

(24) **ASSEGNA** ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.;

(25) **AVVISA** i creditori e i terzi che le predette modalità di presentazione non ammettono equipollenti e che domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria o presso lo studio del liquidatore, ovvero mediante invio telematico alla cancelleria, saranno considerate inammissibili;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458908d9054bdce75e6f46264f1880e4b

(26) **AVVISA** i creditori e i terzi che nelle domande dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni, con le conseguenze previste dall'art. 10, comma 3, C.C.I. in caso di omissione;

(G) DISPOSIZIONI PROCEDURALI E INERENTI LE PROCEDURE ESECUTIVE

(27) **DISPONE** che il liquidatore, entro trenta giorni, aggiorni l'elenco dei creditori, tenendo conto delle risultanze delle banche dati e delle comunicazioni acquisite;

(28) **DÀ ATTO** che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I., richiamato dall'art. 270, comma 5, C.C.I., dal giorno della dichiarazione di apertura sino alla chiusura della procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;

(29) **DISPONE** che il liquidatore, qualora accerti la pendenza di procedure esecutive, valuti con assoluta tempestività la maggiore convenienza per i creditori concorsuali e chieda al giudice delegato l'autorizzazione a intervenire ovvero a richiedere al giudice dell'esecuzione i provvedimenti conseguenti all'apertura della procedura concorsuale;

(30) **DISPONE**, ai sensi dell'art. 272, comma 2, C.C.I., che il liquidatore entro novanta giorni rediga e depositi in PCT, per l'approvazione del giudice delegato, il programma della liquidazione, verificando la convenienza delle liti attive e della liquidazione dei beni e dei diritti acquisiti alla massa;

(31) **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi idonei a modificare i giudizi di convenienza o a rideterminare il reddito necessario al debitore;

(H) RELAZIONI DEL LIQUIDATORE, RIPARTI PARZIALI E COMPENSI

(32) **DISPONE** che il liquidatore, ai sensi dell'art. 275, comma 1, C.C.I., riferisca semestralmente al giudice delegato;

(33) **DISPONE** che il liquidatore provveda a riparti parziali quando vi siano somme utilmente distribuibili;

(34) **DISPONE** che il liquidatore verifichi il tempestivo adempimento delle prescrizioni contenute nella presente sentenza e ne riferisca nella prima relazione semestrale;

(35) **DISPONE** che il liquidatore integri nella prima relazione semestrale e, se del caso, nelle successive, le risultanze della relazione del gestore O.C.C., riferendo ogni fatto rilevante ai fini dell'esdebitazione;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458908d9054bdce75e6f46264188 0e4b

(36) **PRECISA** che il compenso del gestore della crisi, nominato liquidatore, sarà determinato dal giudice delegato secondo i parametri applicabili, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e prevenendo duplicazioni di compenso;

(37) **PRECISA** che il compenso del liquidatore sarà determinato dal giudice delegato;

(38) **PRECISA** che il credito dell'advisor legale avv. Maria Esposito non è prededucibile e gode del privilegio professionale ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.;

(39) **PRECISA** che, ai fini della verifica del passivo, il compenso dell'advisor legale va determinato applicando la specifica tabella del d.m. n. 55/2014 relativa al procedimento per la dichiarazione di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale, sul valore della presumibile massa passiva; per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, avuto riguardo alla complessità concretamente riscontrata e per le ragioni esposte in motivazione, il compenso è congruamente determinato nel valore medio di € 2.095,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge;

(I) **COMUNICAZIONI**

(40) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

(41) **DISPONE** che il liquidatore curi la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Crotone (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it, nel rispetto del GDPR Privacy, e, dunque, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente - mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo, previo oscuramento, altresì, dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente e delle motivazioni posta alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle indicazioni operative relative alla procedura (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

(42) **DISPONE**, qualora emergano i presupposti di legge, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese e la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458906d9054bdce75e6f46264189f0e4b

(43) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'Agente della riscossione, agli Uffici fiscali e agli Uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

(44) **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40, comma 3, C.C.I., come richiamato dall'art. 65, comma 2, C.C.I., che la presente sentenza e il ricorso siano comunicati a cura della cancelleria al Pubblico Ministero;

(45) **DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria al liquidatore nominato, al gestore O.C.C. e al referente dell'O.C.C.;

(46) **DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria all'avv. Maria Esposito e, per suo tramite, al debitore;

Manda alla cancelleria procedure concorsuali per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della Sezione Feriale, li 1 settembre 2026

Il Presidente rel.
dott. Emmanuele Agostini

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 45690d89054bdce75e6646264198f0e4b